

1^a TORNATA DEL 9 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione dei progetti di legge sulle tasse di registro e bollo — Continua la controversia preliminare circa i sistemi della Commissione e del Ministero — Osservazioni del deputato De Cesare — Repliche del ministro per le finanze e del deputato Cancellieri — Proposizione del deputato Lovito di un articolo per la dichiarazione di allegati degli articoli dei due progetti, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 9 1/4.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della prima tornata del giorno antecedente, il quale è approvato.

GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

11,280. I sindaci dei comuni di Sinigaglia e di Corinaldo, provincia di Ancona, si associano alla petizione segnata col numero 11,274, tendente ad ottenere l'esonerazione dal pagamento di arretrati di tassa imposta dall'ex-Governo pontificio.

11,281. Gli uscieri del tribunale civile e correzionale e della pretura di Matera, provincia della Basilicata, invocano alcuni miglioramenti alla condizione loro, e chiedono sia loro accordato il diritto alla pensione.

11,282. Cinque veterani di Napoli, lagnandosi che la pensione di riposo sia stata loro liquidata sulle basi della legge del 27 giugno 1850, chiedono di godere dei benefici accordati dalla legge 7 febbraio 1865.

LO MONACO. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza due petizioni: l'una che porta il numero 11,281, l'altra il numero 11,282. Domando inoltre che la prima venga trasmessa alla Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge relativo all'ordinamento giudiziario.

(La Camera aderisce.)

PRESIDENTE. L'onorevole Catucci mi scrive:

« Essendomi recato a Napoli per un urgentissimo affare, col desiderio di subito ritornare costà (per lo che non credei domandare un congedo), e vedendomi ora colpito da una indisposizione, mi affretto a pregarla, perchè voglia essere cortese di farmi ottenere dalla Camera un congedo almeno di giorni 15. »

L'onorevole Brida, per una gravissima infermità del suo fratello, chiede un congedo di giorni 9.

(Cotesti congedi sono accordati.)

(Il deputato Ciccarelli presta giuramento.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE SULLE TASSE DI REGISTRO E BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sui progetti di legge sulle tasse di registro e bollo.

NISCO. Domando la parola sulla posizione della discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Nisco chiede di parlare sull'ordine della discussione.

Siccome nella seduta antecedente avevano domandata la parola gli onorevoli Cancellieri, Lovito, Valerio, Cortese e De Blasio, e li trovo già iscritti; innanzi tutto vorrei sapere se essi intendano parlare su questa medesima questione, perchè, ove ciò fosse, io dovrei necessariamente dar la parola ad essi.

LOVITO. Io debbo dichiarare che parlerò precisamente su quella medesima questione.

CANCELLIERI. Anch'io intendo parlare su quella stessa questione.

PRESIDENTE. Allora bisogna che io dia la parola a coloro che erano già iscritti.

NISCO. M'iscriva soltanto, e poi mi dia la parola quando crederà.

PRESIDENTE. Gliela darò quando verrà il suo turno. Erano già iscritti nella seduta di ieri gli onorevoli deputati di cui ho parlato poc'anzi, perciò ho domandato se intendessero parlare sulla medesima questione.

Il deputato Cancellieri avrebbe ora facoltà di parlare.

DE CESARE. Domando la parola per una mozione di ordine.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare ha la parola per una mozione d'ordine.

DE CESARE. Avvi un modo come conciliare le cose e procedere innanzi senza nessun ritardo. Non dubito che tanto la Commissione, quanto l'onorevole ministro delle finanze accetteranno di accordo l'idea che io intendo sottoporre alle deliberazioni della Camera.

Si abbia come base la legge presentata dalla Commissione, la quale si potrebbe votare con l'unico articolo proposto ieri dall'onorevole Lovito: su questa base si discuterebbero come emendamento gli undici articoli dell'onorevole ministro delle finanze, ed allora la discussione cadrebbe soltanto sulle proposte del Governo; le quali infin dei conti non riguardano in sostanza che semplici modificazioni di tariffe, ed allargamento della materia tassabile.

La questione adunque non verte che sulle tariffe e può conciliarsi senza ulteriore perdita di tempo. Il ministro delle finanze, per vero dire, non entra nel merito del modo come si debbano fare gli atti, nelle forme di essi, e nell'ordinamento della materia tassabile; invece ei non fa che modificare talune tariffe della legge, e parecchie anche nei sensi espressi dalla Commissione.

La Camera pareva ieri disposta ad accettare il progetto della Commissione, anzi voleva votarlo con un solo articolo e come allegato. Ebbene, si voti il progetto della Commissione, ch'esso rimanga come base o punto di partenza delle nostre discussioni, le quali verseranno esclusivamente sugli undici articoli del ministro che diventano tanti emendamenti alla legge.

Per queste considerazioni, io prego l'onorevole presidente di voler sottoporre al voto della Camera la mia proposta.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro per le finanze.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Mi permetta la Camera che io prenda la parola per mettere la questione nei suoi veri termini, poichè trattasi di questione complessa, che potrebbe indurre in equivoci molti deputati, ed io ho grande interesse a che ogni dubbio, ogni equivoco sia eliminato, ed il voto di ciascuno sia netto, chiaro e preciso.

Io non ho mai dubitato che la Commissione abbia elaborato un sistema compiuto; anzi dico alla Camera che esso è completissimo in tutte le sue parti; ma per il ministro delle finanze è troppo completo, in questo senso, che, secondo lui, le diminuzioni di tariffa non saranno ripienate da un aumento di entrata. Tutte le disposizioni anche minime, contengono qualche cosa che corrisponde maravigliosamente al concetto principale della Commissione, di fare che i contribuenti siano, per quanto si può, poco vessati e paghino poco, perchè le entrate dell'erario aumentino.

Questo concetto che, senza dubbio scientificamente è vero, ma che per essere vero è troppo generale, perchè si applichi senza molti temperamenti e senza grandissima circospezione, a me pare sia troppo penetrato nelle minime parti di ciascun articolo, ed è perciò che la Commissione, con ragione, secondo il suo modo di vedere, mette grandissima importanza al suo

sistema ed all'incarnamento di tutte le sue parti accessorie, ed il Ministero invece crede che per effetto di queste parti accessorie, molti milioni sfumeranno dalle casse dell'erario.

Appunto per questo e per non entrare nella minuta discussione di tutte queste menome parti meravigliosamente elaborate per rendere quel concetto che la Commissione accettava nella sua ampia integrità, e che io accetto col beneficio d'inventario, io dico che non posso assolutamente acconsentire che tutte le parti di questo sistema siano ammesse senza discussione. Non posso acconsentire in quanto che potrei dimostrarvi che in moltissimi casi un avverbio, un aggettivo, una frase aggiunta che la Commissione reputa agevolazione pei contribuenti, e quindi, secondo il suo concetto, maggiori proventi, per me equivalgono a milioni che non entrano nelle casse dello Stato.

Posto ciò, il Ministero ha dovuto considerare che per discutere questo sistema tanto diligentemente e dottamente elaborato, bisognerebbe intavolare una discussione quasi sopra ciascuno dei 250 articoli, locchè richiederebbe a un dipresso 300 giorni. (*Rumori*)

Non è esagerazione, o signori: per discutere 65 articoli dei provvedimenti finanziari abbiamo impiegato 30 giorni, e non credo che 250 articoli che contengono materia che si lega a tutto il Codice civile e di procedura civile, si possano discutere in un termine relativamente più breve. Io poi non desidererei che la discussione fosse più breve, perchè son certo che in questa Camera, dove sono tanti eminenti giureconsulti, sarebbe dottissima, e gioverebbe ad accreditare questa tassa presso le popolazioni.

Io dunque non rifuggo la discussione, anzi non vorrei vederla strozzata, particolarmente su questo maraviglioso sistema, che io intendo di non ritirare, perchè un giorno la Camera faccia questa discussione dottissima che sarà esemplare, e rimarrà come monumento della sua scienza, e come un monumento utile alle finanze, che giustificherà questa tassa presso le popolazioni. Ma nei momenti attuali non mi pare che saremmo in caso di creare questo monumento parlamentare sopra una legge di tanta importanza; ed è perciò che io ho estratte le parti principali e culminanti di questa legge, affinchè vengano, per così dire, a coronare gli altri provvedimenti finanziari, non come un sistema compiuto, ma per sopperire ai maggiori bisogni dell'erario.

Io non dico queste cose alla Commissione, perchè creda il mio sistema preferibile al suo; Dio me ne guardi! Io dico ciò solamente per evitare una discussione che pel momento è impossibile, e per non accogliere senza discutere le disposizioni che la Commissione crede possano aumentare le entrate dell'erario, e che il Governo ritiene che le scemerebbero. E per evitare una discussione, la quale non poteva aver luogo senza scendere a minuti particolari, io ho preso quella

parte principale del sistema che poteva essere trascinata, e l'ho connessa a quella parte principale di tariffa che poteva più facilmente essere consentita anche dalla Commissione, e ho creduto d'invocare dalla Camera che su quei punti principali restringesse il suo esame.

E ciò io domandava non per mancanza d'ossequio alla Commissione, non perchè disconosca che il suo lavoro è maravigliosamente tessuto, nè perchè io creda che non meriti ciascuna parte di quel lavoro, una discussione, ma solo perchè era mia intenzione di raggiungere subito uno scopo, qual è quello dell'aumento dell'entrata, e di raggiungerlo con temperare anche per quanto era possibile certe parti della legislazione presente che riescono più dure.

Infatti, o signori, nel formulare gli undici articoli che vi ho proposti non ho soltanto guardato ciecamente le casse dello Stato, ma mi sono anche preoccupato dei contribuenti. Non vi ha, per esempio, un articolo che scema da 4 a 3 lire la tassa sulle contrattazioni degli immobili, e da 2 ad 1 lira e mezza quella sul trasferimento mobiliare? Non vi ha un articolo che modifica interamente il sistema delle tasse sugli atti giudiziari e sulle sentenze, sgravando queste ultime e sottoponendo le copie delle medesime e tutti gli atti giudiziari ad una tassa fissa? Non vi sono altri articoli che riguardano il modo di valutazione? altri infine che sono in parte comuni alle idee della Commissione, in quella parte cioè che il Governo ha creduto di accettare, ritenendo che in pratica possano produrre sollievo ai singoli contribuenti senza diminuire l'entrata dello Stato?

Ma dappprincipio io diceva che vi hanno parti secondarie del sistema elaborato dalla Commissione, le quali sono tali che influiscono grandemente a danno dell'erario. Vi potrei citare molti esempi minuti, ma tediosi; io ne sceglierò qualcuno, e basterà a provarvi che brevi disposizioni, gittate come emendamenti agli articoli, hanno un'importanza non solo regolamentaria ma finanziaria.

Per esempio, il Ministero crede che nel trasferimento dei crediti bisogna estimare il credito, più gl'interessi già decorsi; la Commissione invece fa una piccola modificazione e vuole che si tenga conto di questi interessi, allora soltanto che costituiscano un cumulo accertato ed aggiunto al capitale. È questa una piccola modificazione, ma che in pratica vi fa svanire molte somme; forse avrà ragione la Commissione, ma voi comprendete come un piccolo inciso possa variare interamente la base di valutazione della cosa soggetta a tassa.

All'articolo 36 la Commissione propone, che nelle vendite ai pubblici incanti si debba registrare la vendita non definitiva colla sola tassa fissa, e di riservare alla vendita definitiva l'applicazione della tassa proporzionale. La legge attuale invece, ed il progetto mi-

nisteriale dispongono, che la tassa proporzionale sia corrisposta su ciascuna vendita, e che in caso di vendita rinnovata debba tassarsi il solo aumento di prezzo. La Commissione invece dice: si paghi, ma però la sola tassa fissa da principio, e la proporzionale si pagherà dopo. Ma come si accorda questo articolo coll'obbligo imposto al cancelliere od al notaio di registrare l'atto tra venti giorni, mentre l'articolo 683 del Codice di procedura civile fissa 40 giorni di tempo per stabilire se la vendita sia o no definitiva? Quindi un intreccio diabolico nell'esecuzione, una riserva di danaro nelle mani del cancelliere, e mille frodi. Forse il contribuente ne sarebbe in qualche modo un po' sgravato, ma l'erario ne resterebbe certamente compromesso.

Nell'articolo 52 il ministro non eccettua dalla denuncia e dalla tassazione ereditaria i crediti che ne possono far parte. La Commissione ha detto: sta bene, ma unicamente quando per congrui motivi non se ne sia denunciata la inesigibilità. Questo giudizio della congruità dei motivi per cui un credito possa essere inesigibile, è una facile porta per farci sfuggire mille e mille crediti. Anche qui il contribuente potrebbe esser alleviato in molti casi, ma comprende la Camera che questa congruità può costare dei milioni all'erario.

Così in un altro articolo, la Commissione non vuole che le parti siano tenute a presentare i titoli dei debiti di cui si chiede la deduzione dall'attivo, ma che vi sia solamente tenuto l'erede quando v'hanno efficaci e ragionevoli motivi di dubbio. Chi non vede che l'efficacia e la ragionevolezza dei motivi di un debito per domandare un documento, è una larghezza che può essere utile ai contribuenti, ma pericolosa all'erario?

Infine, o signori, per non tediarsi di più, basti dire, che in un articolo vi è un aggettivo che porterebbe via un milione netto dalle casse dello Stato. Infatti l'articolo 24 della legge sul bollo dice che, nelle cause in cui siano interessate le amministrazioni governative, il pubblico ministero, o persone ammesse alla clientela pubblica, gli atti per queste parti sono esenti dal bollo. La Commissione al concetto che era espresso nella dizione del progetto ministeriale, che l'esenzione era soltanto per *queste parti*, ha sostituito *per ambe le parti*, ed ecco che l'aggettivo *ambe* esonera dal bollo anche il ricco che contratta col povero, ed il privato che ha una lite coll'erario. Questo *ambe* che vuole la Commissione, fatto il calcolo, equivale per le finanze ad un milione.

Signori, questi esempi sono a centinaia. Posso io dunque, come ministro delle finanze, coscienziosamente ammettere l'ammirabile contestura di tutti questi articoli, che tutti tendono mirabilissimamente ad incarnare il concetto che i contribuenti possano evitare questa tassa?

Sarà intenzione coscienziosissima della Commissione che tutte queste agevolezze portino dei milioni all'erario; ma io non ho questa convinzione. Potrei dunque

ammettere la votazione di tutte queste frodi della tassa? No certamente: e se mai si approvasse questo articolo, lo dico con tutta coscienza, crederei mio dovere di ritirare la legge, perchè è mio strettissimo debito, a fronte delle presenti circostanze, di non esporre l'erario a veder diminuite le sue entrate, quando io domando venti milioni di più; e questo io dico con un profondissimo cordoglio, perchè comprendete bene il duro mestiere che faccio in questo momento.

Signori, nativo delle provincie d'Italia dove specialmente sarebbe grande popolarità per me il sostenere il sistema della Commissione, io faccio un immenso sacrificio, quando fra le altre durezza che debbo sperimentare qui nel posto che occupo, vi è anche questa che è la più dura di tutte, di oppormi cioè a perdere sempre più la popolarità nel luogo dove sono nato. Ma, signori, al di sopra di tutti questi riguardi, vi è il bene del paese, la necessità dell'erario. Dunque anche a costo d'incorrere nella massima impopolarità, o signori...

PLUTINO AGOSTINO. Che impopolarità? Vogliamo pagare.

PRESIDENTE. Non interrompa.

MINISTRO PER LE FINANZE. ...io non ho il coraggio di ammettere che il sistema della Commissione possa essere adottato con un articolo.

D'altra parte che cosa io domandava? Non altro che di discutere i punti principali.

L'onorevole Plutino, che mi ha interrotto, molto egli intendendosi di cose commerciali, parmi che ieri si preoccupasse della tassa sulle cambiali. (*Interruzioni*) Almeno questo è l'esempio che egli ha prodotto. Ma io non dico, votate gli articoli senza discuterli, io dico, votate gli articoli discutendoli, e se egli trova che la tassa di 2,50 per mille sia troppo alta, proponga un emendamento.

La Commissione vuole che si adotti tutto con un articolo, ed io vi ho dimostrato perchè non posso consentire. Or bene, io dico, contentatevi di discutere per ora i punti principali; il vostro sistema verrà più tardi. Lo esamineremo, e allora, anzi io son sicuro, che respinte dopo lunga discussione molte di quelle parti che io ritengo dannose alle finanze, la coscienza pubblica si acqueterà meglio sopra le tasse che sostiene oggi il Ministero.

La differenza tra la Commissione ed il Ministero è questa: la Commissione vorrebbe avere il piacere, senza dubbio lodevolissimo, di vedere un sistema di legislazione adottato con un articolo, ma io non posso condescendere perchè, oltre delle tariffe e delle questioni di tasse e di numero esposti in una tabella, come credeva l'onorevole De Cesare, vi ha una questione impigliata in tutti i particolari di questo sistema. La Commissione vi domanda di adottare un sistema intero senza esame; io vi domando una discussione sopra i soli punti che intendo di modificare, salvo più tardi

ad entrare nella discussione del sistema. Credono alcuni che in questa parte sia stato troppo severo il Ministero, troppo fiscale l'erario? La Camera deciderà.

La Commissione vi domanda questo con piena convinzione di far opera meritevole, ma il Ministero dubita che quest'opera meritevole sia utile all'erario, ed egli, che ha questa coscienza, non può consentire.

CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. In nome della Commissione di cui fo parte, credo necessario prendere la parola per dileguare l'equivoco in cui parmi il signor ministro voglia indurre la Camera.

Prodigando elogi come ad atto scientifico, o meglio accademico, al lavoro della Commissione (e di questo lo ringraziamo) non ha lasciato egli di far credere che il sistema proposto dalla Commissione sia piuttosto un sistema dell'avvenire, se volete, ma non un sistema attuabile, mentre che la Commissione è convinta di aver adottato un sistema di contemperamenti, che, rendendo men dure le imposte del registro e bollo, riesca contemporaneamente a fornire un aumento di prodotto maggiore di quello che il signor ministro stesso si attenderebbe da' suoi provvedimenti.

L'equivoco cui accennai si raggira in due capi essenziali. Il primo starebbe in ciò che il signor ministro ha parlato in modo da mostrarsi fermamente convinto che, laddove si accettasse la discussione sull'ultima sua proposta degli 11 articoli, sarebbe più spedita la discussione, ed in questo avvi un equivoco, e lo dimostrerò.

Il secondo starebbe nell'apprezzamento dei presunti risultati finanziari. Il signor ministro coscienziosamente (devo crederlo, e gliene tengo ragione) affermò e ripeté più volte che dove non si votassero tutte le sue proposte compendiate negli 11 articoli la finanza dello Stato si troverebbe compromessa, e non avrebbe quel maggior prodotto che il Governo e la Camera si augurano. Dimostrerò essere tale apprezzamento erroneo, poichè la Commissione, dietro maturo esame, ha dovuto rafferarsi nella convinzione che il prodotto del suo sistema sarebbe maggiore di quello che il Ministero si augura co' suoi temperamenti.

Pertanto gioverà dileguare anzi tutto il primo equivoco, che più si riferisce all'ordine della discussione. Laddove si ammettesse l'ipotesi di limitare la discussione al progetto del ministro, mettendo da parte, come lavoro accademico, quello della Commissione, domando io, verremo noi a votare nient'altro che la legge intera di registro e bollo? Sarebbe forse vietato ai singoli deputati (non dico alla Commissione, perchè non saprei presagire quello che farebbe la stessa in quella ipotesi), sarebbe vietato ai singoli deputati, il proporre aggiunte ed emendamenti agli articoli proposti dal signor ministro? Sarebbe loro vietato il dire: abbiám discusso tutto ciò che di aggravante si vor-

rebbe aggiungere alla legge attuale, permettete che si discutano eziandio quelle altre modificazioni che si vorrebbero introdurre nel senso opposto di attenuare cioè la durezza della legge in vigore. E se questo non potesse vietarsi, come è ben certo, tanto più sorgerebbe il bisogno di scendere alle più minute particolarità, in quanto che il signor ministro con molto accorgimento riflettendo che i suoi undici articoli non costituiscono la sintesi di una legge sul registro e bollo, ma piuttosto dei temperamenti che farebbono parte accessoria di un sistema presupposto, epperò scorgendo il bisogno di provvedere al rimanente che lascia indietro e fuori discussione, propose darsi facoltà al Governo del Re di coordinare le disposizioni di cotesti undici articoli col dippiù delle leggi sul registro e bollo. In altri termini egli ha conchiuso col dire: dispensatevi dall'entrare nell'esame delle altre disposizioni della legge, lasciate a me i pieni poteri per completare o meglio per fare tutta intera la legge di registro e quella del bollo, e voi mitatevi a discutere soltanto questi undici capi che riguardano a parte aggravante delle leggi attualmente in vigore.

Se la Camera adunque, non vorrà, come io credo, concedere quei pieni poteri al Governo in fatto di leggi di cotanta importanza, e se negando tale facoltà, si rende inevitabile il discutere da capo a fondo le due leggi sul registro e sul bollo, sarà miglior consiglio quello propostovi di approvare coll'articolo unico in massima ed in complesso le due leggi, secondo i progetti formulati dalla Commissione e già conosciuti e studiati dai singoli membri della Camera, riserbando soltanto la discussione per quelle parti che il signor ministro oppugna, e su quelle per le quali qualche deputato, in disaccordo e col Ministero e colla Commissione, potrebbe presentare gli emendamenti che crederebbe opportuni. Così la discussione sarebbe limitata a quei capi, che offrono veramente argomento a discussione grave e seria e si sarebbe accettato, del resto, un sistema di leggi già studiato dagli uffici, e coordinato da una Commissione della Camera in seguito al primitivo e completo progetto del Ministero medesimo, e dal quale la Commissione non ha creduto allontanarsi per quanto era possibile. Diffatti non sono molte le differenze, che dividono sostanzialmente il Ministero dalla Commissione, e ne sia prova l'osservare, che se invece degli articoli, i quali sono undici perchè numericamente così segnati, ma che sarebbero trentotto in ragione dei concetti che vi si comprendono, se invece degli undici articoli del Ministero, si volessero accettare coll'articolo unico, i progetti della Commissione, ne verrebbe per conseguenza che la discussione, anzichè su tutti i trentotto concetti propugnati dal Ministero, si limiterebbe su quattro di essi soltanto, chè per l'appunto quattro resterebbero i punti divergenti dal progetto della Commissione medesima, mentrechè isolatamente prese le nuove proposte mini-

steriali formerebbero una per una oggetto di speciale discussione, e ne dimostro il perchè.

Secondo il sistema della Commissione le svariate disposizioni aggravanti si accettavano in quanto che, contemperate da ben altre attenuanti, nell'insieme si rendevano accettabili; cosicchè prese isolatamente, ed aggiunte alla legge attuale senza alcuno contemperamento la Commissione non potrebbe accettare veruna delle 38 proposizioni aggravanti rinchiuse negli undici articoli in disamina. Ed all'incontro qualora fosse sostituito l'articolo *unico*, e con esso approvato in massima il sistema complesso e temperato della Commissione, resterebbe limitata la discussione ai quattro obbietti che la Commissione non avrebbe accettato, e che sarebbero l'aumento di tassa sulle cambiali e sugli effetti commerciali, il metodo di accertamento de' valori tassabili non risultanti dalle contrattazioni e nei trasferimenti, il modo di registrare e pagare la tassa per le sentenze, e le variazioni nella tariffa pella tassa di registro.

Ridotte in tal modo a quattro le questioni essenziali da discutere, ci sarebbero da aggiungere quelle altre cinque, che accennava testè il signor ministro, e sebbene con figura rettorica abbia voluto far comprendere che altre ce ne sarebbero da sollevare, voglio supporre che in realtà non siano più di cinque gli articoli pei quali egli crede non potersi accettare il testo della Commissione; ma siano cinque, siano pure il doppio tutte insieme le questioni a risolvere, non farebbero che l'obbietto di 9 o di 14 emendamenti che il ministro potrebbe fare al nostro progetto, eppure, ripeto, si avrebbe nell'insieme un risparmio di tempo. Altrimenti facendo, e volendo votare cotesti undici articoli che rappresentano trentotto concetti distinti, non solo si dovrebbero gli stessi discutere uno per uno, ma dovrebbe venire in discussione l'intera legge del 1862 per le modificazioni che la Commissione ed i singoli deputati crederebbero necessario introdurre in mancanza di altro progetto che l'avrebbe modificato.

Si avverta inoltre ch'essendo stati presentati dal Ministero due progetti di legge completa sul registro e sul bollo, la Camera fu impegnata a discutere l'intero sistema dell'una e dell'altra tassa, nè fu chiamata a discutere soltanto alcune aggiunte da farsi alle leggi vigenti in proposito. Ed ora che la Commissione cui fu dato il mandato di studiare quei progetti ministeriali di leggi complete, ora che dopo maturo esame e lunghe discussioni li ha ripresentati alla Camera con quelle modifiche che ha creduto necessarie non resta che a rilevare e risolvere le quistioni su cui trovansi divisi tra loro e Ministero e Commissione; nè può la Camera dopo essersi per mezzo della sua Commissione impossessata del riordinamento totale delle due leggi rinunciare al vantaggio di migliorare l'intero sistema, nè può pretendere il Ministero senza ritirare i suoi progetti di legge, che si discuta sopra nuove e limitate

proposte delegando pel dappiù al potere esecutivo la facoltà di riordinare a suo modo le due leggi sul registro e sul bollo.

Bene a proposito intanto e per vedute di far bene e presto nella strettezza del tempo, in cui versiamo, l'onorevole De Cesare ha proposto che accettato in massima il progetto della Commissione si discutessero come emendamenti a quello gli undici articoli presentati dal Ministero. E su questo nessuna difficoltà si oppone per parte della Commissione, la quale protesta essere suo desiderio che senza dilungare nè tampoco sfuggire la discussione utile fosse questa bensì semplificata limitandola a ciò che formi oggetto di contestazione. Lascio poi al relatore la cura di rispondere al signor ministro intorno a quei 5 articoli che accennava, e pei quali volle far comprendere non potersi accettare la locuzione quasi che portasse ad effetti molto contrari alle finanze. Potrei bene rispondere e dimostrare inesatto quanto rilevava il signor ministro; ma lascio questo compito al relatore siccome a quello cui più direttamente riguarda.

Dimostrata sin qui la convenienza di adottare per la semplicità e brevità della discussione quel metodo che appunto il signor ministro combatte, e che la Commissione propugna, mi resta a dileguare il secondo equivoco relativo allo apprezzamento dei risultati finanziari del sistema tenuto dalla Commissione, che sono stati sinistramente rappresentati.

Signori, la legge sul registro pubblicata nel 1862 non ha dato, nè può dare quei prodotti, che, parrebbe in astratto doversene attendere, e per convincervi di questo che affermo basti soltanto riscontrare le cifre dei prodotti che nelle provincie meridionali e siciliane si ottenevano dalla legge di registro preesistente, con quelli ottenuti in seguito alla legge del 1862.

Non ignora la Camera come l'abrogata legge sul registro nelle provincie napolitane e siciliane, non avesse che tasse fisse le quali variavano secondo i casi per la generalità degli atti civili e giudiziari da un minimo di centesimi 21 ad un massimo di lire 3 70, e soltanto per le sentenze da un minimo di centesimi 41 ad un massimo di lire 5 10 facendo eccezioni per le sole interlocutorie e preparatorie della gran Corte dei conti ch'erano tassate per lire 10 20 ed agli arresti delle Corti supreme di giustizia e definitive delle Corti dei conti tassate per lire 20 40. Quella legge non ammetteva tasse proporzionali, nè assoggettava a tassa alcuna le successioni. Ebbene, voi avete applicata in quelle provincie la legge del 1862, la quale oltre all'aver creato la nuova ed enorme tassa sulle successioni si svolge sopra una larga base di tasse proporzionali gravissime, e negli stessi casi in cui applica tasse fisse, queste sebbene conservate in linea di eccezione ristretta sono sempre e di gran lunga più elevate di quelle che preesistevano come regola generale senza eccezione. Ciò posto, ognuno in astratto dovrebbe naturalmente

credere che applicata cotesta legge in quelle provincie il prodotto che per le meschine tasse precedenti sarebbe stato dell'uno, avrebbe dovuto per le nuove tasse elevarsi sino al 50 per lo meno; chè in tale proporzione di gravezza stanno le antiche in rapporto alle nuove tasse. Ma quanto non differisce il risultato concreto dallo astratto presunto! Domandatene alle cifre e le cifre vi risponderanno come nelle provincie siciliane il prodotto del registro che nel passato sistema colle sue tasse fisse meschine stava in ragione di 100, oggi colle tasse fisse elevate, colle proporzionali gravissime applicate su larga scala, coll'enorme tassa sulle successioni sta nel complesso in ragione comparativa di 237 50, e nelle provincie napolitane il prodotto che per l'antica tassa stava in ragione di 100 non è giunto per le nuove al di là del 225. Vedete adunque come le nuove tasse che individualmente gravano oltre misura, nel complesso poi non hanno avuto altro risultato finanziario se non quello del raddoppiamento, più un terzo nelle provincie siciliane, e del raddoppiamento più un quarto, di quello che si riscuoteva precedentemente nelle provincie napolitane.

Che cosa mai rivela questo fenomeno all'occhio intelligente di un legislatore? Desso nientemeno rivela e conferma quella verità che il signor ministro ci può insegnare, e che egli teoricamente non ha disconfessato. Desso rivela e conferma la verità economica che un'imposta, quanto più si esagera, tanto meno produce. Muovendo da questo principio scientifico, confortato da' risultati pratici, la Commissione ha creduto dover sostituire un sistema che faccia pagar poco a molti a quel sistema della legge attuale propugnato tuttavia dal Ministero, e che ha portato e porterebbe sempre alla spiacevole conseguenza di far pagare molto a pochi.

Il sistema della Commissione, sviluppato nel complesso indivisibile delle svariate modifiche introdotte nella legge e nella tariffa, si riassume nel concetto sintetico di *far pagare poco a molti anzichè molto a pochi*. Perciò la Commissione non si è peritata ad aggiungere delle nuove risorse oltre a quelle che proponeva il signor ministro delle finanze. La Commissione invero ha voluto sottoporre alla tassa minima di 10 centesimi alcuni atti che ne sono stati esenti. E sopra tutto la Commissione ha creato una sorgente di risorsa di cui fin qui non si è tenuto parola, e l'ha creata non empiricamente, ma sulla scorta di principii razionali.

La Commissione considerò che il passaggio brusco dalla tassa proporzionale ad una tassa fissa non sarebbe ragionevole. Essa divise gli atti sottoposti al registro in tre categorie. Allogò nella prima quegli atti nei quali si appalesa movimento di ricchezza; e per essi adottò la tassa proporzionale. Allogò nella seconda quegli atti nei quali non si appalesa movimento di ricchezza, ma semplice dichiarazione di valore o attribuzione di diritti; e per essi, poichè non hanno importanza

sempre uguale, ma varia in ragione de' valori e de' diritti che vi sono dichiarati o attribuiti non credè ragionevole sottoporli indistintamente a tassa uniforme e fissa come sono tassati per la legge attuale, e come il Ministero li vorrebbe tuttavia tassare. Per essi adunque la Commissione adottò una nuova tassa che per meglio distinguerla dalle altre denominò *graduale*, ma che in fatto partecipa della fissa e della proporzionale costituendo una gradazione intermedia fra quelle due tasse.

Finalmente allogò nella terza categoria tutti quegli atti dove non si appalesa nè movimento di ricchezza, nè dichiarazione di valori o attribuzione di diritti, e di cui l'importanza non differisce dall'uno all'altro atto della stessa specie; e per essi adottò la tassa fissa.

Poichè ho fatto cenno della nuova tassa graduale, che abbiamo introdotto, giovami soggiungere, che la stessa può dirsi fissa sino a mille lire, poichè dentro questo limite fa pagare costantemente 2 o 3 lire, secondo la specie degli atti, ma per le somme al di là delle lire 1000 potrebbe dirsi proporzionale minima, poichè fa pagare l'uno per mille in ragione de' valori dichiarati o attribuiti oltre alle prime lire 1000.

Questa tassa in se stessa discreta ma produttiva fu dalla Commissione applicata a 18 specie di atti e trasferimenti indicati agli articoli 23, 24, 34, 35, 41, 51, 52, 66, 77, 78, 80, 81, 84, 86, 93, 105, 126 e 127 della tariffa e sarebbero: alienazione di crediti sul Gran Libro, alienazione d'immobili situati all'estero, depositi gratuiti presso privati, depositi presso pubblici ufficiali, retrocessioni e risoluzioni di affitti, cauzioni, sequestri convenzionali, costituzioni di doti con beni propri, costituzioni di società, aumento di capitali per contributo dei soci, divisioni di eredità e di società, divisioni di affitti, dichiarazioni di mandato, rinnovazione di titoli, rinunzie alla prescrizione, successioni dirette, sentenze per condanne o dichiarazioni di credito, ed in altro caso sentenze per attribuzione di diritti.

Vedete dunque che la Commissione invece di attenuare i prodotti, si è preoccupata, assai più che il Ministero, del bisogno di accrescerli creando la nuova e feconda risorsa della tassa graduale, che basti aver annunziato i casi ai quali dovrebbero applicarsi per comprendere di quanta importanza ne sarebbe il prodotto. Dopo questa esposizione è bene sappia la Camera in che sostanzialmente dissente la Commissione dalle vedute del Ministero sulla tariffa. Il Ministero proponeva, a mo' d'esempio, il tre per cento sulle alienazioni degli immobili: la Commissione ha creduto che il Ministero fosse stato un poco timido nel ribassare, ed ha stimato più equo, più prudente ridurre la tassa al 2 per cento. Ma questo la Commissione non ha fatto empiricamente. Essa ha buono in mano per dimostrare alla Camera che il 2 per cento darà quanto il 4 per cento, colla differenza che il 4 per cento soffoca le con-

trattazioni, e il 2 per cento le agevola. Ed eccone la dimostrazione poggiata ad elementi ufficiali.

La Commissione ebbe la cura di richiamare ufficialmente, ed il Ministero è stato gentile nell'ordinare che si fosse compilata e trasmessa la statistica degli atti che si stipularono presso notaro in Sicilia e nel Napoletano sotto il regime della legge abrogata, vale a dire nel triennio del 1857, 1858 1859, in confronto con quelli che si sono stipulati nell'ultimo triennio del 1863, 1864, 1865.

Ecco qui la statistica ufficiale trasmessaci dalle Camere notarili di quelle provincie per organo del Ministero. Il risultato è il seguente. Nel primo triennio vale a dire dal 1857 al 1859 gli atti in minuta furono 836,847, gli atti in brevetto 809,713, totale 1,646,560. Nel secondo triennio, vale a dire dal 1863 al 1865 furono gli atti in minuta 521,215, e gli atti in brevetto 313,344; totale 834,559. Bilanciando il risultato totale del primo triennio in n° 1,646,560 con quello del secondo triennio in n° 834,559, la differenza in meno pel secondo triennio risulta per n° 811,301, che corrisponde alla metà. Come vedete, o signori, coteste cifre dimostrano all'evidenza, che dopo la pubblicazione della nuova legge sul registro furono le contrattazioni in quelle provincie ridotte artificialmente a metà, e dico artificialmente perchè la riduzione deplorata è l'effetto necessario dell'imposta che soverchiamente gravando le contrattazioni le ha scoraggiate ed arrestate nel loro naturale sviluppo.

Volendo esaurire frattanto la raccomandazione che mi fa giungere all'orecchio un onorevole collega il quale siede poco lungi da questo banco dimostrerò quale sia stata la progressione nell'ultimo triennio. Nel 1863 furono 160,948 i contratti in minuta e 98,545 quelli in brevetto, nel 1864 — 166,532 quelli in minuta, e 95,406 quelli in brevetto, e nel 1865 — 162,877 quelli in minuta, e 95,665 quelli in brevetto. Da ciò rileverà l'onorevole richiedente, che nessuna differenza notevole può scorgersi tra l'uno e l'altro dei tre anni in quanto al numero degli atti, che sembrano aver toccato la meta estrema del numero possibile.

Dopo queste dimostrazioni statistiche può dubitarsi ancora che la stessa causa non debba produrre un effetto identico? Se una legge grave d'imposta ha prodotto il risultato di ridurre a metà le contrattazioni, l'attenuazione di quella stessa imposta dovrà necessariamente produrre il raddoppiamento delle contrattazioni medesime. E qui, signori, debbo anche presentarvi un altro dato statistico il quale vi farà conoscere che la Commissione non ha tenute presenti solamente le provincie dove per la prima volta si è applicata questa tassa: un altro fenomeno vi farà giudicare l'immensa opportunità e necessità finanziaria di attenuare alquanto la tariffa.

A coloro, i quali sin dal 1862 han gridato contro la nuova legge sul registro esosa principalmente nelle

province non use a quella gravezza, si è comunemente risposto in questi sensi: aspettate, il tempo farà di quest'imposta una delle principali risorse dello Stato. Quanto più i popoli si abituanano a pagare le nuove tasse, tanto più queste si renderanno produttive, e cesserà il malcontento delle popolazioni. Si è detto ancora per le provincie siciliane e napoletane, nuove a quest'imposta, che se il prodotto avuto sinora non corrisponde alla gravezza del balzello, è questo l'effetto della inesattezza con cui sul principio si è applicata la legge, e dell'avversione del popolo che ripugna sempre alle nuove tasse, ma che col tempo daranno anch'esse un prodotto elevato e sempre crescente in modo da compensare largamente col beneficio delle finanze le molestie che ha recato in questo primo stadio. Per vedere quanto ci sia di esatto in cotesta obbiezione, conveniva alla Commissione volgere l'occhio su quanto avviene nelle provincie che sono use a cotale imposta, e stando alle cifre più che alle gratuite asserzioni, verificare se realmente la tassa del registro, qual è attualmente, sviluppasse una produttività sempre crescente a misura che s'incarna negli usi del paese. Ma tutto al contrario la Commissione in questa ricerca ha dovuto osservare un fenomeno sul quale deve fissarsi la vostra, come si è fissata la sua attenzione.

Sappiate, o signori, che, in confronto al 1863, il prodotto del 1864 è stato minore in sedici provincie; e notate quali siano coteste provincie per dedurne quelle conseguenze medesime che la Commissione ne ha dedotto.

Le sedici provincie di cui intendo parlare sono: Bergamo Ferrara, Brescia, Catanzaro, Cremona, Firenze, Forlì, Porto Maurizio, Milano, Sondrio Pavia, Livorno Salerno, Siena, Grosseto, Torino.

Osservando che in sedici fra le più ricche e nobili provincie d'Italia la tassa di registro invece di essere progressivamente crescente, si rende piuttosto decrescente; osservando che coteste provincie, ad eccezione di Catanzaro e Salerno, sono tra quelle dove potrebbesi dire che applicata da tanti anni sia già l'imposta entrata negli usi del paese, non basterebbe il fenomeno della decrescenza per dedurre con certezza, che l'esasperamento della tariffa, invece di far crescere, fa diminuire le entrate? Cotesto fenomeno, o signori, non vi rivela l'urgente necessità, nell'interesse delle finanze, di attenuare sensibilmente la tassa? E nel dir ciò, mi giova protestare che se amore per la finanza dello Stato ne ha molto il ministro, non meno di lui ne hanno i deputati; i quali proponendo una diminuzione di tariffa non possono essere giudicati meno interessati del Ministero alla floridezza dell'erario.

La finanza del regno finalmente è la finanza nostra, non è del ministro, è dello Stato (*Bravo!*), è della nazione. (*Bravo! Bene! da vari banchi*)

Sappiasi adunque che se la Commissione determinossi ad attenuare la tariffa, divenne a questo non solo

per compiacenza verso le popolazioni, affinché per l'attenuazione si rendesse meno impopolare la legge, ma principalmente per la veduta di rendere più produttiva l'imposta.

Ora, o signori, prima che metta termine al mio ragionamento, devo dimostrarvi che non sono molti, non sono gravi poi le altre questioni che ci dividono dal ministro.

Intorno alla riduzione dal 3 al 2 per cento della tassa sulle alienazioni degli immobili, e sulle attenuazioni in massima della tariffa per altri contratti, la dimostrazione che ho fatto avrà dovuto convincervi che non seguirebbe alcuna perturbazione; imperocchè la moltiplicazione degli atti compenserebbe l'effetto dell'attenuazione della tassa.

Occorre però qualche speciale osservazione intorno alla tariffa sulle alienazioni di mobili, che nel progetto di legge presentato dall'ex-ministro Sella, era portata dal 2 al 3 per cento, ma che oggi il signor ministro Scialoja ridurrebbe ad 1 50 per cento.

In questo particolare si è osservato un altro fenomeno che parla molto chiaro, e che deve tenersi in seria considerazione. Ascoltatemi.

La tassa sull'alienazione degli immobili ha prodotto nel 1865, 16,319,225 91. Ognuno di voi conosce che le contrattazioni mobiliari sono frequenti numerose e di maggior valore complessivo, più che quelle degli immobili, e quindi si aspetterebbe che la imposta sulle contrattazioni mobiliari dovrebbe dare qualche cosa di più di quella sugli immobili, eppure, *visum teneatis amici*, sapete quanto ha prodotto? 776,048 lire?

Questo non vi rivela che le contrattazioni dei mobili sfuggono quasi tutte alla registrazione? E vi sfuggono appunto perchè l'imposta è grave, perchè i mobili, i quali sono soggetti a tramutamento continuo e successivo, e giornaliero, è più facile che sfuggano alla registrazione e le parti, trovandosi in presenza di una forte tassa, evitano per isfuggirla le contrattazioni pubbliche, e spesso ancora le scritte private. La Commissione in vista di questo fatto, avrebbe desiderato attenuare di molto la tassa sulle contrattazioni dei mobili appunto per favorire le contrattazioni, risparmiando alle parti i pericoli del rimettersi alla buona fede non sempre osservata dei contraenti, e nello stesso tempo assicurando una maggiore produttività alle finanze dello Stato.

Ecco perchè la Commissione non si è arrestata alla misura di 1 50, ma ha creduto conveniente per lo meno (e dico per lo meno, perchè i principii della Commissione sarebbero stati molto più larghi ancora), ma prudentemente per lo meno ha creduto ridurla all'1 per cento, sicchè sarebbero tassate le alienazioni degli immobili al 2, e quelle dei mobili all'1 per cento. Ritenete che risolte queste principali questioni sulla tassa delle alienazioni pegli immobili e pei mobili, tutto il

resto delle modificazioni alla tariffa sarebbe implicitamente risoluto; perchè non si dovrebbe che coordinare il dippiù della tariffa alla misura fissata per coteste principali contrattazioni, cui si ha riguardo in quasi 30 articoli.

Voi conoscete pertanto quanti clamori siansi sollevati contro la tassa sulle successioni dirette; voi riconoscerete essere nostro dovere non dimenticare quello che il popolo desidera, e giustamente desidera. La tassa sulle successioni dirette, signori, ributta alla coscienza popolare e legislativa. Ebbene, questa tassa si vuole conservare dal Ministero al mezzo per cento, ma la Commissione ha creduto che dovendo fare una legge sul registro, non potevasi a meno di provvedere ad una riparazione reclamata dalla convenienza politica, dalla giustizia, e dalla morale.

Quando una famiglia ha perduto il padre, non deve permettersi che intervenga il fisco per aggravare le conseguenze funeste della più grave fra le perdite. E poi, signori, la tassa sui trasferimenti io la comprendo, quando c'è nuova ricchezza entrata in famiglia; ed allora potrei forse concedere che una parte di questa ricchezza sia pagata allo Stato.

Ma quando invece di aumento di ricchezza, una famiglia ha sofferto perdita di patrimonio, giacchè la persona del padre è spesso, e dirò sempre, il principale patrimonio della famiglia, con qual ragione vorrete imporre una tassa? Come potrete dire voi ad una famiglia che da mille lire di entrata si è ridotta ad averne appena 100, come potrete dirle: dammi una parte di quello che ancora ti rimane? Manca persino la ragione finanziaria della tassa. E per fermo dove si tratta di successioni deferite ad estranei od a congiunti o affini collaterali, l'eredità acquista quello che non aveva; ma i figli che per diritto naturale avevano già come proprio tutto quello che possedeva il padre, e di più avevano la persona del padre medesimo che è il primo fattore di ricchezza della famiglia, a cotesti figli, al cui patrimonio nessuna ricchezza novella si aggiunge, chè anzi perdono quel che già si avevano, che vedono diminuito il loro patrimonio, voi non potete dire in coscienza: pagate una tassa su quello che altronde era vostro, e pagatela come tributo sulla sventura! (Benissimo! *dai banchi di sinistra e del centro*)

La Commissione esentando dalla tassa proporzionale le successioni dirette, ha creduto fare atto di giustizia. Anche nelle leggi di finanza non bisogna mai dimenticare i principii di giustizia e di morale, come non bisogna mai dimenticare il sentimento popolare. Le leggi di finanza hanno bisogno della sanzione della moralità e della giustizia per essere accettate e non esose al paese.

Proseguendo a ragionare delle successioni dirò che abbiamo introdotto un'altra innovazione, la quale potrebbe dividerci dal Ministero; ed è bene che io ne tenga ragione. Abbiamo creduto non conveniente che i

beni una volta tassati per successione possano essere tassati nuovamente per successione nel ristretto periodo di sei mesi.

Signori, voi sapete che spesso delle calamità pubbliche, delle epidemie producono la morte anche in un giorno di tre o quattro individui della stessa famiglia. Ora non sentite voi il bisogno di dichiarare che ad un infortunio non bisogna aggiungerne un altro? Nè questo solo: voi sentirete ben pure il dovere di non fare assorbire dal fisco la totalità o la gran parte dei patrimoni delle famiglie, giacchè le tasse sulle successioni colpiscono direttamente il capitale, e non la rendita.

Voi dunque sanzionando, come ha proposto la Commissione, che il capitale tassato una volta per ragione di successione non debba per sei mesi essere soggetto ad altra tassa comunque sia compreso in altre successioni verificatesi dentro quel periodo, avrete ottenuto lo scopo di rendere nei casi di epidemie men dura la condizione di quelle famiglie che disgraziatamente saranno colpite dal male, ed avrete ancora evitato che in quelle luttuose circostanze gli agenti delle tasse facciano la figura di vampiri. Ragion politica vuole, che gli agenti del Governo non siano posti giammai in condizione da rendersi odiosi allorchè non farebbero che il proprio dovere.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Onorevole Cancellieri, se ella vuole continuare in quest'ordine d'idee, e la Camera lo consente... (Sì! sì! *a sinistra* — *Movimenti a destra*) io non ho difficoltà.

Però sono in dovere di rammentare alla Camera, che ora è in discussione la questione d'ordine. Ora si tratta di stabilire se debba discutersi sopra l'articolo unico proposto dalla Commissione e dall'onorevole Lovito, o sul nuovo progetto del Ministero.

Invece il deputato Cancellieri fa la discussione generale sul progetto della Commissione.

CANCELLIERI. Se mi conserva la parola io continuo; la Camera deciderà.

PRESIDENTE. Per me, se è contenta la Camera, sono contento anch'io; ma incombe a me l'obbligo di richiamare gli oratori all'argomento che è in discussione.

Ora si dee trattare unicamente la questione d'ordine. Si debbe discutere sopra il progetto del Ministero o su quello della Commissione?

Ecco i limiti in cui vuoi ora tenere la discussione.

Or bene, invece di limitarsi alla questione d'ordine, l'onorevole Cancellieri ha lungamente discusso sul progetto della Commissione.

Questo è quello che a me sembra, e su cui stimo mio dovere richiamare l'attenzione della Camera. Se poi alla Camera piace che continui (Sì! sì! *a sinistra* — No! no! *a destra*), continui pure. (*Movimenti in senso diverso*)

CANCELLIERI. Accetto l'interruzione del signor pre-

sidente, come un riposo gentile che mi ha voluto procurare, e gliene rendo grazie. Accetto poi le manifestazioni della Camera, come una prova evidente dello interesse, che mette nell'ascoltarmi, e di ciò le sono grato.

Per giustificazione intanto della estensione che ho dato all'argomento, dirò: che trattandosi di respingere o di accettare il sistema della Commissione colla votazione di un solo articolo, salvo gli emendamenti che sarebbero presentati, era mio debito accennare le idee principali di quel sistema che si dovrebbe in massima accettare, perchè la Camera abbia conoscenza delle ragioni che determinarono la Commissione proponente.

Ritornando poi all'argomento, devo ricordare che una delle molestie più gravi che han fatto esosa la legge del registro è appunto quella degli accertamenti.

È necessario, o signori, che in materia di finanza le parti si abbiano una stregua alla quale possano ricorrere per conoscere l'importanza di ogni tassa. Intanto nelle successioni, e nei contratti a titolo gratuito, o dai quali non risulti un valore pattuito, nessuno può sapere quanto debba pagare. La parte indica il valore tassabile nella sua denuncia. Ma questa denuncia a che mena? Dipenderà sempre dall'agente del fisco determinare il valore tassabile in più ed in quella misura maggiore o minore che gli piacerà secondo che intende a favorire od aggravare la condizione del contribuente.

Non c'è nessuna stregua per accertare il modo come indubitatamente debbano tassarsi i beni i quali non abbiano un valore pattuito. In questo caso l'agente delle tasse, se la parte interessata gli fosse amica, avrebbe tutta la latitudine per accettare il valore denunciato o per aggiungervi una modica cifra; ma se all'incontro avesse de'rancori non accetterebbe ed obbligherebbe la parte ad accrescere suppletivamente i valori sinchè non abbia questa ad arrendersi direi quasi a discrezione per levarsi il fastidio del va e vieni e degli umilianti piati, che a nulla riescono. Il mezzo della stima senz'altro correttivo e la facoltà agli agenti delle tasse di ritornare a spingere i valori dietro un accertamento già consentito, sono la spada di Damocle pei contribuenti.

La Commissione volendo provvedere agl'inconvenienti del sistema attuale che il Ministero vorrebbe conservare, ha creduto conveniente all'interesse delle parti ed a quello delle stesse finanze dello Stato, che non più si dovesse lasciare all'arbitrio dell'agente delle tasse la determinazione de' valori tassabili da cui dipende lo importare della tassa medesima.

Secondo il sistema che ha introdotto la Commissione, la parte farebbe la sua denuncia, se l'agente delle tasse non riconoscesse che ci fossero motivi speciali per acquietarsi, dovrebbe ricorrere al multiplo

del cento per uno dell'imposta fondiaria perequata sugli immobili da tassare. Questo multiplo costituirebbe la base certa di valutazione. Però siccome attualmente non abbiamo un catasto generale ed esatto della proprietà fondiaria, siccome perciò in qualche caso potrebbe il multiplo non offrire la cifra corrispondente al valore reale, si è soggiunto, che tanto la parte quanto l'agente delle tasse, quando credessero che ci fosse una differenza del quarto almeno tra il valore ottenuto col sistema della imposta erariale moltiplicata e quello reale, in questo caso l'uno e l'altro avrebbero diritto a ricorrere, come ad ultima ragione, alla stima.

Ma se la stima non desse il risultato della differenza, che si fosse pretesa, le spese sarebbero a carico di chi l'avesse irragionevolmente domandata. Con questo sistema tutti gl'interessi sarebbero salvi: le parti avrebbero una stregua fissa di valutazione e non più dipenderebbero dall'arbitrio. La finanza dello Stato avrebbe un controllo certo, perchè potrebbe il Governo essere sicuro che i suoi agenti non potrebbero in massima consentire ad una valutazione inferiore al risultato del multiplo in parola. Avvertasi, che in pratica nessun detrimento potrebbe seguire alle finanze da questo sistema. L'imposta erariale perequata moltiplicata al 100 per 1 darebbe un capitale di 13 miliardi e 400 milioni, che diviso per 20 (poichè si calcola che il movimento medio della proprietà per successione si verifichi una volta in 20 anni per lo meno) darebbe la media di valori immobiliari tassabili di 670 milioni annui.

Or bene, i valori tassati attualmente nell'anno 1865 per successione furono in complesso tra mobili ed immobili 607,125,586; sicchè, se anche volete considerare che la cifra dei debiti dedotta fosse eguale a quella dei mobili valutati nelle successioni, voi troverete che col sistema di accertamento proposto dalla Commissione si avrebbe un minimo di valori tassabili per 670 milioni, di fronte ai 607,125,586 che costituiscono il massimo ottenuto sin qui col sistema vigente che il Ministero vorrebbe conservare.

Signori, dopo che ho avuto l'onore di essere benignamente ascoltato, conchiudo protestando che la Commissione, piuttostochè sfuggire la discussione, si terrebbe fortunata qualora potesse entrare nei particolari delle singole quistioni che la dividono dal Ministero.

Se credete che il lavoro della Commissione corrisponda al mandato che dagli uffizi aveva ricevuto, accettatene in massima il progetto e limitate la discussione agli emendamenti che il Ministero o ciascuno di voi crederà presentare. (*Bravo! Bene!*)

MINISTRO PER LE FINANZE. Faccio appello direttamente alla lealtà dell'onorevole Cancellieri. Le questioni che egli ha sì lungamente e bellamente svolte, sono o no comprese negli undici articoli che io intendo sieno sot-

toposti alla discussione della Camera? Sì, o signori, la tassa sulle cambiali è in un articolo, la tassa sulle successioni è in un altro, e in un altro ancora è il modo di valutazione degli immobili.

Io non capisco questa divergenza tra la Commissione ed il Ministero. La Commissione dice: vogliamo discutere il nostro sistema, il quale è pure il vostro, meno le tre principali questioni. Il Ministero replica: discutiamo queste tre principali questioni, ed allora la Commissione dichiara che s'attiene al suo sistema di un articolo unico. Mi perdoni l'onorevole Cancellieri s'io dico ingenuamente, che non comprendo questa sua maniera di ragionare. Egli dice che sono tre le questioni che dividono la Commissione dal Ministero, io formulo queste tre questioni perchè sieno sottoposte alla Camera, ed egli allora dichiara che la Commissione non vuole sfuggire la discussione, ma desidera che a modo suo e con un solo articolo la Camera sciolga queste tre questioni. *(No! no!)*

Mi lascino dire. *(Continuano le interruzioni)*

Se non vogliono ch'io parli, non parlerò più, ma se non hanno idee preconette, mi lascino dire. Parlo con pieno convincimento; in questo non c'è interesse personale del ministro.

La Commissione adunque intende che si discuta sull'unico articolo ch'essa propone, e che a questa discussione si aggiunga quella di tutti gli emendamenti che agli articoli dell'allegato potranno essere proposti e dal Ministero e dai deputati. Gli emendamenti possono essere un centinaio; se tutti si devono discutere, tanto vale discutere l'intero progetto. Questo è un circolo vizioso. Se abbiamo il tempo di discutere il progetto articolo per articolo, nulla di meglio, discutiamolo; ma voi, o signori, avete quanto me la coscienza che ciò non si può fare. Se la Commissione crede che siano tre le questioni che meritino di essere discusse, queste questioni essendo comprese negli undici articoli da me proposti, non deve avere difficoltà a che sui medesimi se ne faccia la discussione; se poi crede che oltre queste vi siano altre questioni sparpagliate qua e là nella legge, col suo sistema che si abbia ad approvare la legge con un solo articolo, sostanzialmente vuole la discussione dell'intero progetto.

Ma parliamoci chiaro; due sistemi ci stanno dinanzi, o di riassumere le questioni principali, come propone il Ministero, o di discutere articolo per articolo, come vuole la Commissione. La Camera certamente tra i due sceglierà quello che crede; il Ministero per altro ritiene sia a preferirsi il partito di riassumere in pochi articoli quelle questioni, che l'onorevole Cancellieri, colla sua lealtà, vi dice essere le principali. Quanto al progetto della Commissione il Ministero crede che sia un contesto di disposizioni, un sistema elaborato molto diligentemente che non può variarsi in un punto senza toccarlo in tutti, e senza discuterne tutti gli articoli. Volete voi farlo e poi ancora di-

scutere tutti gli altri preliminari, fatelo, ed allora discuteremo non solo le principali questioni, ma tutto il progetto.

Io mi richiamo alla stessa lealtà dell'onorevole Cancellieri per notare qualcosa che ha potuto fare impressione nel suo discorso. Anzitutto osservo che ciò ch'egli ha detto potrà ripeterlo nell'occasione che si discuteranno gli 11 articoli, ma poichè egli ne ha fatto capo di appunto principale, certo per predisporre la Camera in favore della proposizione della Commissione, sia lecito a me pure di contrapporgli brevi considerazioni. Badate, egli vi diceva, che il nuovo sistema, principalmente nelle provincie meridionali, ha prodotto poco, anzi tanto poco da potersi concludere che un sistema di tasse infinitamente più basse avrebbe prodotto di più.

Quando si tratta, o signori, di uscire dal sistema della tassazione fissa per entrare in quello della tassazione proporzionale, vi è tale passaggio rapido e pesante per i contribuenti, che è impossibile non si avveri nei primi tempi quello che tanto meraviglia l'onorevole Cancellieri. Ma ciò non importa; nelle provincie meridionali nel 1865, tolta la tassa di successione che in quelle provincie è affatto nuova e che diede 3,353,019, le altre tasse di registro e di bollo resero in complesso, 16,388,080, mentre nel 1861 ascesero a sole 5,291,396 lire.

Dunque un risultato finanziario, sebbene non corrispondente agli aumenti, si è conseguito, e non sarebbe conveniente di cambiare interamente il sistema dopo cinque anni d'esperienza.

Se ogni cinque anni cambiamo il sistema d'imposta, noi andremo di ignoto in ignoto e non verremo mai a nessun serio risulamento per le finanze.

Che si deve fare dunque? Studiare ciò che vi è di più vizioso nel sistema, ciò che si può dire meglio accertato come vizioso e correggerlo, modificando anche le tariffe, quando in pratica si vede che hanno fruttato male.

Ma l'onorevole Cancellieri dice che 38 articoli sono 38 modificazioni. Qui pare che la frase gli sia scappata senza aver presente gli 11 articoli del Ministero. Non credo che ci siano 38 aumenti, e quand'anche volessi restringermi alla parte che egli ha toccato, non avrei che a ripetere quello che in altra parte del suo discorso ha detto egli stesso, cioè che il Ministero medesimo propone delle riduzioni. Egli soggiunge che la Commissione non crede che queste riduzioni sieno sufficienti; ma io ho detto più volte, e ripeto, che il Ministero non rifugge dal discutere, e se prudenzialmente la Camera crede insufficienti le riduzioni proposte, potrà farne delle maggiori.

Quanto alle successioni l'onorevole Cancellieri ha sollevata una questione di principio: io non voglio seguirlo per non tediare la Camera; se essa crederà che si abbia a discutere gli articoli, mi riservo parlare di

questa quistione quando si tratterà dell'articolo che vi ha relazione.

Non è poi da maravigliare che vigendo una legge come quella del 1862, che contiene certe disposizioni generali per regolarne l'applicazione dove era in vigore un Codice civile che restringeva gli atti privati ad un numero di contratti molto minore di quello a cui non fossero ristretti dal Codice napoletano, avvenisse nelle provincie meridionali che moltissimi contratti che prima si facevano sotto forma di atti pubblici, ora si stipulassero sotto forma di atti privati; ed è perciò che essendosi oggi nell'egual senso allargata la legislazione civile a tutta Italia, una fra le principali novità che si contengono negli undici articoli, si è di rendere obbligatoria la registrazione degli atti privati.

Quanto ai mobili, è appunto pel riflesso che il Codice civile ne ammette la trasmissione indipendentemente da qualsiasi contratto scritto, ed è perciò facilissimo sottrarre queste trasmissioni alla registrazione, che il Ministero vi propone la tassa di sole lire 1 50 sui contratti delle cose mobili.

Non mi pare pertanto che siano esatte due cose che diceva l'onorevole preopinante, l'una che il Governo abbia avuto semplicemente in mira le modificazioni nell'interesse dell'erario senza badare ai contribuenti, l'altra che mentre il Governo vuole riassumere in pochi articoli le questioni principali, ha dimenticato assolutamente la parte che deve nel medesimo tempo giovare ai contribuenti ed all'erario.

Quello che io insisto perchè non venga in discussione si è tutta la parte sistematica in tutti i suoi particolari, perchè, ripeto, se volete discuterla io sono dispostissimo, ma sarebbe per ciò necessario molto maggior tempo che noi non abbiamo. Ora quando non vi è il tempo, non è meglio attenersi alle parti principali e contentarsi di far quello che è possibile?

Io non dissento di discutere; la sola differenza che divide il Ministero dalla Commissione sta in ciò, che io dico, di limitarci alle disposizioni principali, e l'onorevole Cancellieri vuole che si approvi il progetto con un solo articolo, e si lasci facoltà a tutti i deputati di proporre emendamenti al progetto ed aggiunte. Ma se si lascia questa facoltà ai deputati deve naturalmente averla anche il Governo, e siccome il Governo ha moltissimi emendamenti a proporre, noi verremmo sostanzialmente a discutere tutta la legge, e noi non abbiamo il tempo di farlo.

LOVITO. Io non entrerò nel merito della questione che è stata così bene trattata da uno degli onorevoli membri della Commissione; discorrerò solo brevemente sul sistema di discussione che bisogna tenere in questa legge. Gli argomenti addotti dall'onorevole ministro delle finanze si riducono a due: la strettezza del tempo, ed i molti articoli della Commissione. Egli dice: se veniamo a discutere sul sistema proposto dalla Commissione si dovrà fare una discussione lunghissima, perchè

il Ministero dovrà proporre quasi tanti emendamenti quanti sono gli articoli della Commissione.

Io risponderò semplicemente al signor ministro che quest'argomento si può ritorcere contro di lui.

Infatti l'onorevole Cancellieri gli ha risposto assai bene dicendo, che se noi prendiamo a discutere gli 11 articoli dell'onorevole ministro, non si potrebbe negare nè alla Commissione, nè a' singoli deputati di proporre non altrettanti emendamenti quanti sono gli articoli ministeriali, ma quante sono le materie cui essi articoli si riferiscono. Ed allora gli emendamenti sarebbero moltissimi e la discussione più lunga.

Ma si può obbiettare: v'ha egli una necessità per cui i deputati debbano presentare emendamenti al progetto del Ministero? Io credo di sì: e la ragione è semplicissima.

Sulla legge del 1862 che il progetto ministeriale ritiene peggiorandola, da quattro anni sono tali e tanti i reclami, le petizioni dei municipi, dei Consigli provinciali, delle Camere di disciplina, degli avvocati da tutte le parti d'Italia arrivate alla Camera che debbono fare sull'animo de' deputati una pressione ad emendarla; ed hanno costituito tale uno stato di cose, per effetto del quale gli onorevoli Minghetti e Sella, quando erano ministri, furono obbligati a promettere solennemente una modificazione alla legge esistente; ed a questa promessa adempirono come credettero. Ora, avendo il ministro attuale accettata la legge di modificazione proposta dall'onorevole Sella, naturalmente egli implicitamente fin da principio ha obbedito a questo voto imponente delle popolazioni, a cui sono stati costretti ottemperare anche gli altri due predecessori dell'onorevole Scialoja.

Giunto innanzi a noi questo progetto ministeriale del Sella, che Scialoja ha fatto suo, che cosa avvenne? Avvenne che tutta quanta la Camera fu unanime nelle 4 massime generali che poi ha così bene incarnate nel suo progetto la Commissione, cioè:

- 1° Diminuzione in massima della tariffa;
- 2° Abolizione d'ogni tassa sulle successioni dirette;
- 3° Definizione netta, delimitazione chiara delle facoltà degli agenti demaniali;
- 4° Moderazione del lusso di regolamenti.

La Commissione dal più almeno avendo soddisfatto a questo compito, debbo argomentare che il testo che si discuterà più agevolmente e più brevemente nella Camera sarà quello della Commissione, che presenta maggior probabilità di assentimento da parte de' deputati. Poichè, o signori, che cosa è la Commissione vostra?

È bene ricordarlo oggi, che per la gravità dei momenti una strana confusione d'idee si pone a traverso dei nostri lavori. La Commissione è il risultato di voti degli uffizi, e gli uffizi sono le nove parti in cui si divide la Camera per l'esame delle leggi. Dunque in definitiva l'opinione della Commissione si accosta più, ed esprime quella della maggioranza della Camera. Ed ora

su quali dei due testi le difficoltà sono maggiori? Certo su quello del Ministero; su di esso ciascuno di noi verrà proponendo un emendamento alle due leggi del 1862 sulla tassa di registro e bollo, leggi che rimarrebbero quasi intatte dagli articoli ministeriali. Oltre a ciò il progetto ministeriale, essendo il ristretto di una lunga legge, rimarrebbero incerti i particolari della sua applicazione, ed una parte essenziale della procedura; quindi è chiara la necessità di dare facoltà al potere esecutivo dei soliti e famosi regolamenti.

Ora, io domando alla Camera se essa non creda che sia omai venuto il tempo di porre un argine al regolamentarismo in Italia. È naturale che quanto più pochi articoli votiamo nella legge, altrettanti di più bisogna aspettarsene nel regolamento. Ed in che modo poi seppe usare il Governo delle facoltà de' regolamenti?

Io, nella brevità del tempo che abbiamo per questa discussione, non leggerò certamente un regolamento alla Camera, ma mi permetterò di dar lettura di un solo articolo del regolamento che fa seguito alla legge del registro e bollo dell'anno di grazia 1862:

« La copia dei contratti, delle scritture, delle sentenze, delle convenzioni giudiziarie, e di tutti gli atti che si devono presentare agli uffici del registro per gli effetti del registro, dovranno avere (le copie, notate!) l'altezza, la larghezza e i margini stabiliti dalla legge sul bollo per la carta bollata ordinaria.

« Saranno inoltre (sarebbe incredibile se non fosse vero!) scritte con inchiostro nero di buona qualità sopra carta consistente e con caratteri intelligibili, e dovranno, secondo i casi, contener l'approvazione prescritta dall'articolo 33 della legge. »

E poi, o signori, naturalmente, chi è il giudice competente dell'inchiostro nero di buona qualità? Immaginatelo voi; e chi è giudice della carta consistente, e del carattere intelligibile? Giudicatelo voi.

Ora possiamo noi in 11 articoli di legge riservare al potere esecutivo una facoltà illimitata di regolamentare su questa legge, quando abbiamo studi completi sulle massime, sulla procedura — sull'esecuzione della legge — fatti da una Commissione che lavora strenuamente da tre mesi?

Ma allora io credo che noi faremmo un atto il quale oltre ad essere insipiente tornerebbe anche poco consentaneo alla dignità della Camera, che verrebbe a disdire se stessa, e a dare un voto di sfiducia alla nostra medesima Commissione, che rispose tanto bene quanto laboriosamente a' nostri desiderii.

Conchiudo dunque, dicendo che le difficoltà sarebbero molto minori ed il tempo risparmiato se si adottasse il sistema che io ho avuto l'onore di proporre, vale a dire, di approvare con articolo unico e sotto forma di allegato il lavoro della Commissione sul registro e bollo, non nel senso d'una preventiva approvazione, ma per avere come testo della discussione il progetto della Commissione, salvo naturalmente all'o-

norevole ministro delle finanze il diritto di venire presentando quegli emendamenti che egli ha messo sotto gli occhi della Camera, ovvero quegli altri che stimerà opportuni.

Aggiungerò un'ultima osservazione, dicendo che questo sistema è confortato ancora da precedenti parlamentari.

La Camera ricorderà che la legge d'unificazione amministrativa, e dei Codici per il regno d'Italia, non furono votati diversamente. Debbo però diledguare un'obbiezione. Ieri si diceva: ma come volete con un articolo unico dire preventivamente: sono approvati gli allegati *A*, *B*, ecc.: se procedete in tal modo voi vi precludete la via ad ogni discussione?

Signori, no. La legge di unificazione amministrativa (di cui riferivano gli onorevoli Lanza, Restelli ed altri che non sono presenti) fu presentata così:

« Art. 1. Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti leggi:

« Legge sull'amministrazione comunale e provinciale che costituisce l'allegato *A*, ecc. »

Questo però non tolse che si facesse una larghissima discussione, e che si aggiungessero molti emendamenti, tra cui in questo momento ricordo che ne fu ammesso uno importantissimo e contrastatissimo; quello dell'onorevole Mellana, il quale, se non mi sbaglio, attribuì al prefetto la presidenza della deputazione provinciale, e poi se ne introdusse un altro a proposta dell'onorevole Lanza. Questo sistema adunque, non tronca la via alla discussione, esso tende ad abbreviarla, ed è confortato altresì dai precedenti parlamentari.

Io prego dunque la Camera a volere accogliere la mia proposta, e credo che anche l'onorevole ministro non avrà difficoltà ad accettarla.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Valerio.
Voci. Ai voti! ai voti!

VALERIO. La cedo all'onorevole Nisco. (*Ai voti!*)

NISCO. Domando la parola. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura...

NISCO. Io parlo contro la chiusura, è la prima volta che prendo la parola contro la chiusura.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Innanzi tutto, debbo domandare se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Nisco ha la parola contro la chiusura.

NISCO. Trattasi qui, o signori, d'una questione grandemente importante. Noi siamo oggi chiamati a deliberare se si debba discutere e votare sulla proposta dell'onorevole ministro delle finanze, oppure accettare (notate bene) la proposta della Commissione, cioè di votare un articolo unico che approvi come allegato la proposta della legge sul registro e bollo.

L'onorevole Lovito ha sostenuto che ciò è giusto, e che vi sono dei precedenti della Camera. Io mi per-

metto di osservare che mi fa veramente meraviglia come da quei banchi si possa sostenere un principio che distrugge tutto il sistema parlamentare, che distrugge uno dei principii fondamentali delle Assemblee deliberative. (*Oh! oh! — Vivi rumori*)

PRESIDENTE. L'onorevole Nisco parli contro la chiusura.

Voci. Ai voti! ai voti!

NISCO. Scusino, io rispetto le altrui opinioni, ma non mi lascio imporre per non esprimere la mia.

Io credo che quando noi, invece di votare e discutere articolo per articolo una legge, farne un allegato, e ciò all'occasione di una delle più importanti tasse, qual è quella sugli affari che attacca tutta la vita ed il movimento cittadino; io domando se si possa stabilire questo principio di deliberare e votare in massa una legge precipua d'imposta, anzi che si discutano gli undici articoli proposti dal signor ministro, cioè discutere le modificazioni che sono state presentate alla legge della tassa di registro.

PRESIDENTE. Parli, le ripeto, contro la chiusura, e non entri nel merito della questione.

NISCO. Adunque, restringendomi alla questione sulla chiusura, dico che noi non possiamo, senza discutere più lungamente intorno a questa importantissima questione, deliberare, se, cioè, si debba invece di rispettare il principio fondamentale nel sistema parlamentare, questo distruggiamo votando come allegati d'un articolo di legge una tassa importantissima nella modalità della quale ogni parola ha grande importanza. (*Rumori*)

PRESIDENTE. (*Con forza*) Onorevole Nisco, ella non parla più contro la chiusura... (*I rumori continuano*)

Molte voci. Alla questione!

PRESIDENTE. Facciano silenzio; il presidente il suo dovere lo sa, e quando ha avvertito due volte l'oratore che parli contro la chiusura, parmi che il suo debito l'abbia fatto.

PANATTONI. Domando la parola per togliere un equivoco. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Panattoni, ella ha inteso come la Camera con grande impazienza domandi che si chiuda la discussione. La chiusura fu appoggiata, ed io debbo metterla a partito.

Però la porrò a' voti con la riserva della facoltà di parlare al relatore.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. No? Sta bene. Dunque senza riserva. Io giusta le consuetudini ho domandato alla Camera se voleva riservare la parola al relatore; se essa non vuol riservargliela, non gliela riservo neppur io. (*Bene! — Ilarità*) Siamo subito d'accordo. Dunque pongo ai voti la chiusura della discussione senza riserva.

(La discussione è chiusa.)

L'onorevole De Cesare aveva fatto anch'egli una pro-

posta, ed è questa: che il progetto della Commissione, approvato con un articolo unico, debba servir di base delle nostre discussioni...

DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE... e che gli 11 articoli del Ministero debbano considerarsi come tanti emendamenti all'allegato. È la sua proposta? Mi pare di averla fedelmente ripetuta. Ora io non le domando se non che se intenda di insistervi, per sapere se debbo porla, o no, a' voti.

DE CESARE. Scusi, signor presidente.

Vedo ormai che esiste una grave discrepanza tra il Ministero e la Commissione. La Commissione sta ferma nel suo progetto; il Ministero sostiene che se il progetto della Commissione venisse in discussione, ei dovrebbe fare cento emendamenti. Quindi se si aprisse la discussione su quel progetto, noi non lo voteremmo. Prevedendo questo, io feci una proposta di conciliazione tra la idea del Governo e quella della Commissione. Credevo che il ministro delle finanze l'accettasse ben volentieri in quella guisa che l'accettò la Commissione. M'ingannai; il ministro delle finanze la rigettò. Ora ammesso il solo progetto della Commissione, il Governo vi farebbe tali e tanti emendamenti da non poterlo finire così presto, come dichiarò lo stesso ministro più volte; quindi io prevedo altre difficoltà non minori delle prime. E poichè io ho la ferma convinzione che le tasse sono necessarie e bisogna votarle, egli è per ciò che, onde non intralciare assai più la discussione, ritiro la mia proposta.

DE BLASIO TIBERIO. La Commissione protesta che col suo sistema intende di aumentare le tasse, non di ridurle.

PRESIDENTE. È chiusa la discussione, onorevole De Blasio. L'onorevole Lovito ha proposto che si approvino con un articolo i due progetti di legge presentati dalla Commissione sul registro e sul bollo, salvo al Ministero di proporre quegli emendamenti che crederà...

SPROVIERI. Con tutte le riserve...

LOVITO. Colle riserve stesse che aveva fatte l'onorevole De Cesare.

PRESIDENTE. Ho inteso: ed è stato da me ripetuto esattamente; quindi è inutile che facciano altre osservazioni.

Ora io domando alla Commissione, la quale pure aveva proposto il suo articolo, se concorda con la mozione fatta dall'onorevole Lovito.

PANATTONI, relatore. Signor presidente, io forse ho anticipato, ma la spiegazione che voleva dare è questa: io voleva far tranquillo l'onorevole Nisco, voleva togliere all'egregio De Cesare l'apprensione che lo ha indotto a ritirare la sua proposta; ora mi spiego sulla proposta dell'onorevole Lovito.

La Commissione ha messo per base della deliberazione un sistema di legge, ma fu detto fin da ieri che non è impedito il sistema degli emendamenti. Io non

devo dir altro. Se mi fosse permesso, aggiungerei che l'onorevole ministro sopra alcuni de' suoi appunti non è nel vero. Noi non abbiamo avuto l'intenzione che l'onorevole ministro ci ascriveva.

Frattanto, noi accettiamo la proposta dell'onorevole Lovito, e crediamo che, una volta adottata la legge per base, non avremo nemmeno undici punti di discussione, perchè gli articoli che propone l'onorevole ministro, furono in gran parte inclusi da noi stessi nella legge. (*Bisbiglio*)

PRESIDENTE. La Commissione concorda colla proposta Lovito.

Dunque io pongo ai voti questa proposta, che, cioè, debba aprirsi la discussione sopra un articolo unico approvativo dei due disegni di legge sul registro e sul bollo, proposti dalla Commissione, riservata bensì la facoltà al Ministero, e a chi crederà di profittarne, di proporre emendamenti sui singoli articoli dell'Allegato.

Chi approva questa proposta, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

MINISTRO PER LE FINANZE. Pregherei la Camera di mandare alla prossima seduta questa discussione, perchè il Ministero possa presentare i non pochi suoi emendamenti agli articoli.

(*Sensazione, movimenti generali.*)

PRESIDENTE. (*Dopo breve pausa*) Prego i signori deputati a riprendere i loro posti. Per utilizzare il tempo, si potrebbe mettere in discussione il progetto per la rettificazione dell'articolo 14 della legge sull'amministrazione provinciale e comunale.

(*Conversazioni generali.*)

VENTURELLI. Domando lo scrutinio segreto sulla legge delle risaie.

PRESIDENTE. Oggi l'adunanza è per le ore 2.

La seduta è sciolta alle ore 11 3/4.